



**Union
Syndicale
Fédérale
IUE Florence**

STATUTO dell'Union Syndicale - IUE - Florence

Sommario

- I. Nome e sede legale dell'organizzazione
- II. Obiettivi dell'organizzazione
- III. Principi di indipendenza e di solidarietà, assenza di lucro
- IV. L'adesione, la radiazione e le dimissioni
- V. Diritto dei membri
- VI. Funzioni dei membri eletti
- VII. Risorse e contributi
- VIII. Organi del sindacato
- IX. L'Assemblea Generale
- X. Il Comitato Esecutivo
- XI. Il Tesoriere
- XII. La Commissione conflitti
- XIII. Decadimento di un membro di un organo statutario
- XIV. Modalità di elezione degli organi statutari
- XV. Decisione di sciopero
- XVI. Responsabilità
- XVII. Scioglimento del sindacato utilizzo e asset
- XVIII. Entrata in vigore dello statuto

I. Nome e sede dell'organizzazione

1. Gli agenti dell'Istituto universitario europeo (IUE) con sede a Firenze, avendo accettato questo statuto sono rappresentati in un sindacato con sede a Firenze.
2. Il sindacato è inserito in un quadro di relazioni internazionali e affiliato alla l'Union Syndicale Fédérale des Services publics européens et internationaux (USF) e per intermediario al l'Internationale des Services publics (PSI) con sede a Ferney-Oltaire (Francia) ed associati alla Confederazione internazionale dei sindacati (ITUC), la Confederazione europea dei sindacati (CES) e il Movimento europeo con sede a Bruxelles.
3. L'Unione deve recare il seguente nome: "Union syndicale - I.U.E. - Florence".

II. Obiettivi dell'organizzazione

1. Gli obiettivi principali del sindacato sono:
 - Proporre la rappresentanza e la difesa degli interessi economici, sociali, professionali e morali dei suoi membri e del insieme del personale;
 - partecipare agli obiettivi e ai principi della Union Syndicale Fédérale, l'I.S.P., Il C.I.S., il C.E.S. e del Movimento europeo, dimostrando una solidarietà di fatto con il mondo del lavoro europeo e internazionale.
2. Sulla base di questi obiettivi, l'azione del sindacato sarà volta a:
 - difendere l'indipendenza, la permanenza e la competenza del servizio pubblico europeo, le condizioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di integrazione europea;
 - riconoscere o mantenere il diritto del sindacato di partecipare alla determinazione delle condizioni di lavoro e di occupazione dei suoi membri e tutto il personale, attraverso la negoziazione libera e la partecipazione alla gestione;
 - impegnarsi in modo che la struttura e i metodi di lavoro delle nostre istituzioni siano adattati alle esigenze di un'amministrazione moderna multinazionale e umana.

III. Principi di indipendenza e di solidarietà, assenza di lucro

1. E' un sindacato libero, indipendente da tutte le istituzioni nazionali e internazionali, governi, amministrazioni, partiti politici, movimenti religiosi o filosofici.
2. Al fine di tutelare gli interessi comuni, il sindacato può aderire altre federazioni che includono i sindacati del personale di organizzazioni europee affiliate alla I.S.P.
3. Il sindacato afferma la sua volontà di lavorare con altre organizzazioni democratiche sindacali che perseguono gli stessi obiettivi.
4. 1. L' Union syndicale – I.U.E - Florence è un ente di tipo associativo senza fini di lucro, per cui, non potrà:
 - 4.1 distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - 4.2 trasmettere ad altri il contributo associativo;
 - 4.3 utilizzare il patrimonio a fini di lucro.
5. L'Union syndicale -I.U.E ha inoltre l' obbligo:
 - 5.1 di destinare gli eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali statutariamente previste;
 - 5.2 di devolvere il patrimonio del sindacato, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o comunque ai fini di pubblica utilità.

IV. L'adesione, la radiazione e le dimissioni

1. Ogni agente o pensionato e ogni membro del corpo docente dell'Istituto possono chiedere di aderire al sindacato. Nessuno può essere contemporaneamente membro della Union Syndicale e di un altro sindacato o di organizzazioni professionali dei funzionari europei o internazionali. I membri dello staff iscritti ad un sindacato nazionale della stessa famiglia possono essere considerati membri della Union Syndicale, per decisione del Comitato Esecutivo.
2. L'adesione al sindacato avviene per mezzo di una dichiarazione scritta che implica l'accettazione dello statuto. A tal fine, il membro deve firmare il modulo che conterrà la clausola sulla privacy e modalità di pagamento della registrazione.
E' il Comitato Esecutivo che decide l'ammissione del nuovo membro. Se il Comitato esecutivo rifiuta la richiesta di adesione, il richiedente può presentare ricorso contro tale decisione al Comitato esecutivo, che ha l'obbligo di presentare il ricorso alla prossima Assemblea Generale, la questione è esplicitamente messa all'ordine del giorno. L'Assemblea Generale può respingere la domanda se la maggioranza dei membri presenti concorda con il rifiuto.
3. Le dimissioni di un membro del sindacato possono avvenire in qualsiasi momento. Devono essere notificate per iscritto al Comitato Esecutivo.
4. L'adesione si annulla automaticamente dopo un ritardo volontario superiore a tre mesi del pagamento dell'importo del contributo.
5. L'esclusione dal sindacato può essere richiesta contro un membro il cui comportamento può compromettere il sindacato stesso. La richiesta del Comitato esecutivo deve essere notificata per iscritto alla persona interessata e indirizzata alla Commissione conflitti, che prenderà una decisione, entro 30 giorni dopo aver sentito l'interessato. Il ricorso contro la decisione della Commissione conflitti può essere inviato in ultima analisi, all'Assemblea generale nella sua prossima riunione, che deciderà con una maggioranza dei 2/3 dei membri presenti, dopo aver sentito l'interessato, essendo la questione esplicitamente iscritta all'ordine del giorno. Questo appello non ha effetto sospensivo alla decisione in questione.

V. Diritti dei Membri

1. Con la partecipazione a riunioni ed elezioni sindacali, ogni membro ha il diritto di contribuire alla definizione della politica sindacale e la creazione di organismi sindacali, e di far conoscere la sua posizione su tutte le questioni riguardanti l'organizzazione.
2. Ogni membro può ricevere, per tutte le questioni relative allo status professionale, le informazioni delle controversie sindacali. Se necessario, l'assistenza legale può essere concessa dal Comitato Esecutivo che decide, caso per caso, la natura e la portata di tale assistenza.
3. Il beneficio dell'assistenza sindacale quanto di quella legale è concesso anche ai coniugi e gli orfani dei membri deceduti.
4. Il Comitato esecutivo, con una maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può conferire l'appartenenza onoraria agli ex agenti per i servizi al personale statuario.

VI. Funzione dei membri eletti

1. Ogni membro deve difendere gli interessi del sindacato e deve partecipare attivamente alla realizzazione dei suoi obiettivi statuari e l'attuazione delle decisioni degli organismi sindacali. I membri sono vincolati dalle decisioni degli organi sindacali.
2. Ogni membro eletto in un comitato del personale in un organo statuario si impegna a difendere i principi e gli obiettivi del sindacato definiti ai punti II e III.
3. Ogni membro ha il dovere di essere in regola con il pagamento delle quote sindacali.

VII. Risorse e quote

1. Gli introiti del sindacato sono costituiti da quote associative, donazioni e altri ricavi.
2. L'Assemblea Generale, su proposta del Comitato esecutivo, delibera l'importo dei contributi in base al livello degli stipendi degli iscritti.
3. La modalità di pagamento della quota è stabilita dal Comitato Esecutivo, di concerto con il Tesoriere.

VIII. Organi del sindacato

1. Gli organi del sindacato sono:

- Assemblea Generale
- Comitato Esecutivo
- Tesoriere
- Commissione conflitti

IX. L'Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano del sindacato. Si compone di tutti i membri in regola con il pagamento della propria quota di iscrizione. Essa si riunisce ogni anno in seduta ordinaria su convocazione del Comitato Esecutivo. Il progetto di ordine del giorno e il rapporto di attività sono stabiliti dal Comitato Esecutivo. La convocazione della Assemblea è costituita da un invito scritto a ciascun membro del sindacato entro almeno 10 giorni prima della data della riunione.
2. La convocazione di un'Assemblea generale straordinaria può essere fatta su iniziativa del Comitato esecutivo qualora lo ritenga necessario. Il Comitato esecutivo convoca un'Assemblea Generale Straordinaria su richiesta scritta di almeno il 25% dei membri. Ogni convocazione è costituita da un invito scritto a ciascun membro del sindacato.
3. I compiti e poteri dell'Assemblea Generale comprendono in particolare:
 - la definizione delle linee guida per la politica sindacale;
 - la votazione del rapporto di attività e, previa consultazione del Tesoriere, del rapporto finanziario;
 - la votazione, eventuale, del rapporto della Commissione conflitti;
 - determinare l'ammontare dei contributi;
 - la votazione delle mozioni all'Assemblea Generale.
4. Le decisioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. Sono considerati come membri presenti coloro che hanno dato una delega scritta a un altro membro partecipante. Un partecipante può avere solo una sola delega scritta. Tale delega non è valida per l'elezione degli organi statutari. Le decisioni sulla modifica allo statuto e i ricorsi sulla base dell'articolo IV-5 richiedono un quorum del 10% dei membri e una maggioranza di 2/3 dei membri presenti. Se la condizione del numero legale non è raggiunto al primo incontro, l'Assemblea debitamente convocata con lo stesso ordine del giorno delibera senza quorum.
5. Ogni proposta di modifica degli articoli deve essere comunicata in anticipo ai membri ed inserita nell'ordine del giorno dell'Assemblea generale. Può essere accettata una proposta di modifica presentata dal Comitato Esecutivo o da almeno 10 membri. Ai fini della presente disposizione, ciascun membro ha il diritto di presentare una proposta di modifica dello statuto al Comitato Esecutivo che stabilirà la possibilità di presentazione.

6. Per il controllo delle elezioni per gli organi statutari del sindacato e il conteggio dei voti, l'Assemblea nomina un Presidente elettorale, che può richiedere il supporto dei membri presenti in questa occasione.

X. Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è responsabile dell'attuazione delle linee guida stabilite dall'Assemblea Generale e della gestione delle questioni sindacali. Il Comitato presenta un bilancio di previsione ed il rendiconto. Ma non può presentare un bilancio in cui le spese superano più di un quinto dei ricavi che, dopo aver ottenuto l'approvazione di un'Assemblea generale straordinaria chiamata a tale scopo.
2. Il Comitato Esecutivo è composto da almeno cinque membri, eletti per un periodo che copre il periodo tra due assemblee generali ordinarie e non superare i 36 mesi. In presenza di gravi eventi, il mandato del Comitato Esecutivo può essere prorogato con decisione dell'Assemblea Generale fino ad un massimo di 42 mesi.
3. Ogni membro affiliato da almeno sei mesi (con un contratto la cui scadenza garantisce la copertura di almeno due anni della durata del Comitato Esecutivo) ad uno dei sindacati appartenenti alla Unione Syndicale Fédérale è eleggibile. Venti giorni prima dell'Assemblea Generale, il Comitato Esecutivo uscente indirizza a tutti i membri una richiesta di candidatura.
4. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, Segreteria Organizzativa e Tesoriere sono nominati membri del Comitato Esecutivo eletti alla prima riunione successiva all'Assemblea generale.
5. Se un membro del Comitato Esecutivo rassegna le dimissioni durante l'anno, il posto vacante è preso dal candidato non eletto che ha ricevuto il numero più alto di voti.
6. Solo il Comitato Esecutivo rappresenta i membri del sindacato verso l'esterno e per tutte le questioni legali. La rappresentazione valida in sede legale è garantita dalla firma congiunta del Presidente e del Vice-Presidente, se nominato. In caso di assenza di uno dei due, o di mancanza del Vice-Presidente, la firma del Presidente può essere accompagnata da quella del Tesoriere.

Per la simultanea assenza del Presidente e del Vice-presidente, la validità giuridica può essere garantita dalla firma congiunta di tre membri del Comitato Esecutivo.

7. Il Comitato Esecutivo è incarico di:
 - eseguire le decisioni dell'Assemblea Generale;
 - svolgere i compiti stabiliti dal presente Statuto nonché degli orientamenti dell'Assemblea Generale e di adottare le misure necessarie a tal fine.
8. Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice. Inoltre, la distribuzione dei compiti e delle questioni procedurali sono determinati dal regolamento interno. Il Comitato Esecutivo può inoltre consultare individualmente alcuni agenti iscritti al sindacato per chiedere loro di svolgere compiti specifici.
9. In presenza di un problema con un gruppo di funzionari o altri agenti, il Comitato Esecutivo è tenuto a consultare preventivamente i membri appartenenti a questo gruppo.

XI. Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione di cassa e del conto.
2. E' responsabile dei reclami per quanto riguarda la gestione del denaro da parte del Comitato Esecutivo.

XII. Commissione conflitti (cfr VIII)

1. La Commissione è composta da 3 membri a pieno titolo, membri del sindacato da almeno 1 anno. E' nominata per la durata di due mandati del Comitato Esecutivo.
2. Il mandato di un membro della Commissione non è compatibile con quella del Comitato Esecutivo, né con quello del tesoriere.
3. La Commissione è competente per qualsiasi controversia interna nel sindacato. Può essere richiesta dal Comitato esecutivo e dai membri del sindacato. Deve sentire le parti.
4. La Commissione conflitti disciplina l'esclusione di un membro del sindacato entro 30 giorni. Il ricorso contro la decisione di cui all'articolo IV-5. Per ogni altra questione, l'impugnazione può anche essere indirizzata all'Assemblea generale da una delle parti.

XIII. Decadimento di un membro di un organo statutario

Quando un membro degli organi statutari del sindacato è assente, senza giustificazione convincente, a 3 sedute consecutive di questo organo al quale è stato regolarmente convocato, è considerato dimesso e sostituito, come previsto all'articolo X-5.

XIV. Modalità di elezione degli organi statutari

1. Il Comitato Esecutivo è eletto dal Congresso Elettorale ed è composto dai membri eletti che hanno presentato la candidatura.
 - Il Tesoriere è eletto sulla base della lista dei membri a pieno titolo.
 - L'annuncio delle elezioni deve precedere di almeno 30 giorni la data delle elezioni.
 - Sulla base di una richiesta scritta firmata da almeno il 25% dei iscritti al sindacato, l'Assemblea può essere convocata entro 15 giorni successivi all'annuncio delle elezioni.
 - Le elezioni si svolgeranno solo se il numero dei candidati al Comitato Esecutivo è uguale o superiore a 5
 - Il mandato degli organi da rinnovare è esteso automaticamente fino alla costituzione degli organi neo-eletti, anche in deroga a quanto previsto sub art. X.2.
2. Tutti i membri del sindacato in regola con le quote partecipano alla elezione degli organi statutari del sindacato.
3. Le elezioni sono controllate da un Presidente elettorale designato da un semplice maggioranza dei membri presenti al congresso elettorale.
4. L'elezione può essere condotta nei seguenti modi:

- Scheda elettorale:

L'elezione a scrutinio segreto è fatta depositando una scheda elettorale nell'urna elettorale messa a disposizione dal Presidente elettorale. Ogni elettore riceverà una scheda elettorale che indicherà il numero massimo di voti pari al numero dei posti riservati (vedi XIV-7).

L'elettore che non può partecipare all'Assemblea ha la possibilità di votare per delega.

Il modulo di delega sarà presentato da un altro elettore al Congresso. Ogni elettore può presentare una sola delega.

- Suffragio:

Tuttavia - con l'accordo unanime dei membri presenti - il voto potrà essere con suffragio (ad esempio la mano alzata.).

- Elettronico - E-Mail : In caso di voto elettronico o a mezzo email, con mezzo di identificazione adeguato, individuato dal presidente elettorale.

5. Nel caso di elezione a scrutinio segreto, il presidente procederà prima con il conteggio dei voti espressi dagli elettori presenti in Assemblea.
In secondo luogo, quegli elettori che sono stati delegati a votare riceveranno una seconda scheda elettorale da depositare nelle urne.
In caso di voto elettronico o di voto per corrispondenza il Presidente elettorale sarà presente durante il conteggio dei voti per garantire il rispetto delle procedure.
6. Il Presidente elettorale redige il verbale della votazione e pubblica i risultati. Questi saranno comunicati per iscritto a tutti i membri del sindacato.
7. Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti con un rapporto di 1/10 dei membri iscritti al sindacato. Il Comitato Esecutivo deve essere composto da almeno 5 membri.

XV. Decisione sciopero

Il Comitato esecutivo può decidere uno sciopero solo previo accordo con l'Assemblea Generale convocata a tal fine; in caso di forza maggiore, tuttavia, egli può decidere a maggioranza dei membri a pieno titolo, a tal fine incontrano l'Assemblea Generale entro 15 giorni da tale decisione. La convocazione di un'Assemblea non è richiesta quando la decisione di sciopero è oggetto di consultazione con tutto il personale approvato dal Comitato Esecutivo.

XVI. Responsabilità

Fermo restando quanto previsto dalla legge in tema di responsabilità del Legale Rappresentante e del Consigliere Delegato, la responsabilità del sindacato o dei suoi membri è in ogni caso limitata ai beni propri del sindacato.

XVII. Scioglimento del sindacato utilizzo e asset

1. Lo scioglimento del sindacato può essere decisa solo da una maggioranza di almeno 4/5 di tutti i membri iscritti. Tuttavia il Presidente è autorizzato a sciogliere l'Associazione e a mettere in atto la liquidazione compiendo tutti gli atti conseguenti qualora l'Assemblea convocata per lo scioglimento risulti deserta per tre volte. L'assemblea va intesa deserta in assenza di soci diversi dai componenti del Comitato Esecutivo.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo III.5, in caso di scioglimento, è l'Assemblea generale debitamente convocata a decidere a maggioranza semplice per l'uso di beni appartenenti al sindacato e la destinazione del patrimonio dell'Associazione.
3. Il Tesoriere assicura il massimo controllo della gestione finanziaria, attesta il bilancio a l'Assemblea Generale.

XVIII. Entrata in vigore dello statuto

Adottato dall'Assemblea Generale del 12 marzo 2018 ed entra in vigore lo stesso giorno.